



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. **807** DEL REGISTRO GENERALE

---

ASSUNTA IL GIORNO: **27.10.2022**

DA

UFFICIO: **SOCIO ASSISTENZIALE**  
SERVIZIO: **SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI**  
CENTRO DI COSTO: **SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

RSA

OGGETTO: Servizi socio assistenziali - L.P. 13/2007 – interventi integrativi o sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare: affidamento familiare di minori.

OGGETTO:	Servizi socio assistenziali - L.P. 13/2007 – interventi integrativi o sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare: affidamento familiare di minori.	2
----------	---	---

## IL RESPONSABILE DI RISULTATO

### **Richiamate, al fine dell'adozione del presente provvedimento:**

#### **le Leggi Provinciali:**

- la Legge n. 184/1983 e ss.mm. Legge 149/2001 e ssmm “Diritto del minore ad una famiglia”, con riferimento al comma 1 dell'art.4, dove viene stabilito che l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale, quando vi è il consenso manifesto dei genitori o dell'esercente la potestà, e che il giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento;
- la L.P. n. 27.07.2007 n. 13 “Politiche Sociali nella provincia di Trento”;

#### **Considerato che**

- fra gli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare previsti e disciplinate dalle Determinazioni provinciali sopra citate è compreso l'affidamento familiare di minori a famiglie o singoli finalizzato ad assicurare al minore, temporaneamente privo del proprio ambiente familiare idoneo, il diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia. L'intervento di affidamento familiare consiste nel mettere a disposizione del minore una famiglia affidataria preferibilmente con figli minori o una persona singola, opportunamente individuati e preparati, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e relazioni affettive di cui ha bisogno e, contemporaneamente, aiutare la famiglia d'origine a riacquistare le competenze necessarie per poter riaccogliere il figlio. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni degli esercenti la potestà genitoriale e osservando le prescrizioni e gli accordi stabiliti dall'autorità affidante.

In attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata con legge 28 marzo 2001 n. 149, l'affidamento familiare dei minori si realizza attraverso le seguenti funzioni:

- la promozione dell'istituto dell'affidamento;
- la conoscenza e la valutazione degli affidatari e loro preparazione;
- l'attuazione del programma di assistenza;
- l'agevolazione dei rapporti con la famiglia di provenienza finalizzati al rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee.
- la vigilanza durante l'affidamento, tenendo informata l'autorità giudiziaria competente;
- la verifica e il monitoraggio dell'esperienza complessiva relativa all'applicazione della legge n. 184/83 e successive modificazioni in provincia di Trento.

La promozione dell'istituto dell'affidamento familiare viene effettuata dal Servizio politiche sociali attraverso l'Ufficio età evolutiva, genitorialità e centro per l'infanzia presso cui opera l'equipe multidisciplinare per l'affidamento minori e famiglie.

L'affidamento familiare è disposto dall'Ente Gestore, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero il tutore, sentito il minore se ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. La relativa documentazione è trasmessa al Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore che rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

L'affidamento ha durata temporanea ed è legato al superamento delle condizioni che hanno determinato l'allontanamento del minore. La durata dell'affidamento non può superare i 24 mesi; un'ulteriore proroga può essere disposta solo dal Tribunale per i Minorenni.

La Provincia Autonoma di Trento provvede a stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (polizza di responsabilità civile del capo famiglia) a favore degli affidatari e una polizza di assicurazione contro gli infortuni a favore dei minori affidati.

In caso di affido di minori a tempo parziale, intervento previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2278 del 28 ottobre 2011, il contributo per il mantenimento dei minori affidati è il seguente:

- ⇒ euro 22 al giorno nel caso di progetto di affido che prevede un affidamento superiore alle 12 ore giornaliere;
- ⇒ euro 16 al giorno nel caso di progetto di affido che prevede un affidamento dalle 6 alle 12 ore giornaliere;
- ⇒ euro 11 al giorno nel caso di progetto di affido che prevede un affidamento inferiore alle 6 ore giornaliere.

OGGETTO:	Servizi socio assistenziali - L.P. 13/2007 – interventi integrativi o sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare: affidamento familiare di minori.	3
----------	---	---

Visti

- il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento emesso in data 20.09.2022 che dispone, tra l'altro, "... l'affido etero familiare dei minori presso la famiglia...";
- la domanda prot. n. 11936/22.8.1 di data 29.09.2022, conservata agli atti, presentata dal Tutore provvisorio come indicato nell'allegato a), che non viene reso visibile nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- la relazione dell'Assistente Sociale titolare della situazione relativa all'attivazione dell'intervento di affidamento familiare dei minori di cui all'allegato a), che non viene reso visibile nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, presso la famiglia affidataria individuata dal Tribunale per i Minorenni di Trento a far data dal 30.09.2022.

Considerato che in base a quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e su proposta del Servizio Sociale professionale, non è prevista compartecipazione finanziaria a carico della famiglia d'origine.

Preso atto della necessità di dare corso all'intervento sostitutivo le cure familiari a favore dei minori.

Accertato inoltre che, secondo le Determinazioni provinciali, fra i soggetti aventi titolo a fruire dell'esenzione ticket sanitario vi sono anche i minori in affidamento familiare ai quali viene rilasciata d'ufficio l'apposita attestazione.

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e dalla Coordinatrice dell'equipe interprofessionale;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 approvato con Decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 18 di data 03.03.2022;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 19 di data 03.03.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 24 di data 10.03.2022;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Commissario

OGGETTO:	Servizi socio assistenziali - L.P. 13/2007 – interventi integrativi o sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare: affidamento familiare di minori.	4
----------	---	---

## D E T E R M I N A

per le motivazioni come in premessa specificate:

1. di attivare, a far data dal 30.09.2022, l'intervento di affidamento familiare a favore dei minori, di cui all'allegato a), che non viene reso visibile nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, presso la famiglia individuata dal Tribunale per i Minorenni di Trento;
2. di dare atto che la spesa relativa alla **retta di affido extraparentale** risulta a carico del bilancio dell'A.P.A.P.I. - Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa;
3. di ammettere, a far data dal 30.09.2022, ai benefici previsti dalla normativa provinciale e nello specifico al rimborso ticket sanitario i minori oggetto del presente provvedimento;
4. di dare atto che la spesa relativa al rimborso ticket sanitari per i minori in affidamento familiare risulta già impegnata con la determinazione n. 879/RSA di data 14.12.2021 a carico del capitolo 15170 art. 40 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
5. di dare atto che, su proposta del Servizio Sociale, non è prevista compartecipazione finanziaria a carico della famiglia d'origine;
6. di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate;
7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità Alto Garda e Ledro approvato con deliberazione n. 12 di data 28.05.2018 del Consiglio di Comunità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
8. di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'albo telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 L.R. n. 8/2012;
9. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
  - straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni.

TL/

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI**  
*dott.ssa Costanza Fedrigotti*

---

OGGETTO:	Servizi socio assistenziali - L.P. 13/2007 – interventi integrativi o sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare: affidamento familiare di minori.	5
----------	---	---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

La presente Determina è stata ricevuta in data: .....

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero ..... sul capitolo ..... del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022.

Data: ..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

***dott. Vicentini Alessandro***

\_\_\_\_\_

**ovvero**

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata..

Data: ..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

***dott. Vicentini Alessandro***

\_\_\_\_\_

**SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.: .....

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di ..... esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data ..... come da documentazione in atti .....

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

\_\_\_\_\_